

DELIBERA N. 220/15/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

(PROC. N. 245/DDA/LC - http://redmp3.cc)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'1 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1. Con istanza DDA/545, pervenuta in data 18 novembre 2015 (prot. n. DDA/0002779), è stata segnalata dalla SIAE-Società Italiana Autori ed Editori, in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito *internet* http://redmp3.cc, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - "Vasco Rossi/Un senso", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/Ogni volta", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/E", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/Senorita", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/Quanti anni hai", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/Sally", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/Vieni qui", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
 - "Vasco Rossi/Dimmelo te", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi



- "Vasco Rossi/Il mondo che vorrei", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
- "Vasco Rossi/Come vorrei", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-vasco-rossi
- "Eros Ramazzotti/Cose della vita", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Più bella cosa", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Cuore con le ali", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Altra te", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Parla con me", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Fuoco nel fuoco", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Angelo disteso al sole", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Il tempo non sente ragioni", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Perfetto", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Eros Ramazzotti/Sbandando", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-eros-ramazzotti
- "Raffaele Gualazzi/Follia d'amore", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Love goes", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Tuesday", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Reality and fantasy", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Scandalize me", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi



- "Raffaele Gualazzi/Out of my mind", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Zuccherino dolce", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Mare in luce", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Lady o", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi
- "Raffaele Gualazzi/Empty home", alla pagina internet http://redmp3.cc/mp3-gualazzi

la SIAE, nella nota a margine dell'istanza, ha specificato che "Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore";

- 2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Inoltre, *alias* dello stesso sito sono già stati oggetto di precedenti decisioni dell'Autorità con delibere n. 174/15/CSP e n. 146/14/CSP. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
- 3. Dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio del sito *internet*, raggiungibile alla mail dmca@metatracker.ru, risulta verosimilmente registrato dalla società Tucows, Inc., indirizzo email domainabuse@tucows.com, per conto della società Masterhost support raggiungibile alla email info@masterhost.ru, con sede in Lyalin per. 3, str.3, Mosca (Russia); i servizi di *hosting* appaiono forniti verosimilmente dalla società Redstation Limited, con indirizzo Frater Gate Business Park, Aerodrome Road, Gosport, Hampshire, PO13 0GW, Regno Unito e indirizzo di posta elettronica abuse@redstation.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* localizzati a Milton Keynes, Regno Unito;
- 4. Con comunicazione del 20 novembre 2015 (prot. n. DDA/0002812), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 245/DDA/LC relativo all'istanza DDA/545, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss., e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo e della circostanza che l'istanza sia stata presentata da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), del *Regolamento*;



- 5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito http://redmp3.cc, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;
- 7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b*), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 20 novembre 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
- 9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
- 10. L'art. 8, comma 4, del Regolamento prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit di cui all'art. 14 del Decreto di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;



RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* http://redmp3.cc, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito http://redmp3.cc, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito http://redmp3.cc e dei suoi precedenti *alias* redmp3.me e redmp3.ru con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed



inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2015

IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim* Antonio Perrucci